DETRAZIONE IVA PER FATTURE RICEVUTE A CAVALLO DI ANNO

PREMESSA

Il **diritto alla detrazione dell'IVA** sorge nel momento in cui si sono verificate le seguenti due condizioni (circ. 1/E/2018):

- l'imposta è divenuta esigibile ai sensi dell'art. 6 co. 5 del D.P.R. n. 633/72, ossia alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA (requisito sostanziale).
 Si ricorda che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili, mentre le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;
- il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (requisito formale).

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del D.P.R. n. 100/98, modificato dall'art. 14 del D.L. n. 119/2018, **per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile**.

Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Si tratta, infatti, di documenti di acquisto relativi all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad un operazione del mese precedente (dicembre), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Di conseguenza, l'Iva potrà essere legittimamente detratta dall'acquirente soltanto a partire dal mese di gennaio 2021, ad avvenuta registrazione.

FATTURE RICEVUTE NEL 2020 E RIFERITE AD OPERAZIONI LA CUI ESIGIBILITÀ SI È VERIFICATA IN TALE ANNO

La detrazione dell'IVA può essere esercitata entro il 30.04.2021 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020), registrando le fatture di acquisto:

- entro il 31.12.2020, secondo le modalità ordinarie;
- tra il 01.01.2021 e il 30.04.2021, in un'apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2020.

Esempio:
La società Beta consegna dei beni alla società Alfa in data 20.12.2020, con emissione di fattura accompagnatoria.
La fattura viene registrata solamente in data 21.02.2021, in un apposito sezionale del registro IVA acquisti riferito alle fatture del 2020. L'imposta a credito non è esposta nelle liquidazioni periodiche ma concorre alla determinazione dell'IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2020, da presentare entro il 30.04.2021 (termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione IVA per l'acquisto in esame).

FATTURE RICEVUTE NEL 2021 MA RELATIVE AD OPERAZIONI LA CUI ESIGIBILITÀ SI È VERIFICATA NEL 2020

La detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2021.
È anche possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra il 01.01.2022 e il 30.04.2022, in un'apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA del-la dichiarazione relativa al 2021.

È necessario, pertanto, porre attenzione non soltanto alla data di ricevimento, ma anche alla data di annotazione della fattura.

Di seguito alcuni esempi:

1. Fattura immediata datata 30.12.2020
Ricezione da parte dello SDI in data 30.12.2020
Annotazione registro IVA acquisti 31.12.2020
La detrazione dell'IVA sarà fruibile a partire nel mese di dicembre 2020

2. Fattura immediata datata 31.12.2020
Ricezione da parte dello SDI in data 03.01.021
Annotazione registro IVA acquisti 03.01.2021
La detrazione dell'IVA sarà fruibile soltanto dal mese di gennaio 2021.

3. Fattura immediata datata 31.12.2020
Ricezione da parte dello SDI in data 31.12.2020
Annotazione registro IVA acquisti 03.01.2021
In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2020 la detrazione dell'IVA non sarà avvenuta nel mese di dicembre ma non potrà nemmeno avvenire nel mese di gennaio 2021 stante la specifica preclusione valevole per le fatture a cavallo d'anno per cui al contribuente non rimane altra scelta che registrare la fattura tardiva nell'apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2020, da presentare entro il 30.04.2021.

E' comunque possibile, per coloro che non avessero esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA entro i termini sopra descritti, esercitare il diritto alla detrazione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mediante l'istituto della dichiarazione integrativa "a favore", (fermo restando l'obbligo di regolarizzare l'acquisto e l'applicabilità delle sanzioni per l'irregolare registrazione delle fatture d'acquisto).

Cordiali saluti.

Roma, 8 gennaio 2021

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA